



COMUNE DI SANT'OMERO

Provincia di Teramo

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 20 del 27-07-2021	OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 REDATTO SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERA 443/2019/r/RIF DELL' AUTORITA' DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA)
-------------------------	--

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **ventisette** del mese di **luglio**, alle ore **19:26**, nella sala delle Adunanze consiliari presso la Sala Polifunzionale in Sant'Omero.

In Prima convocazione sessione Straordinaria partecipata ai Consiglieri a norma di legge all'appello nominale, risultano:

LUZII ANDREA	P	MACRILLANTE ANTONIO	A
CIAVATTA MARIO	P	RASTELLI LORENZO	P
DE ASCANIIS FAUSTA	P	DI SABATINO GIORGIO	A
DI BATTISTA ADRIANO	P	CELESTINI ERICA SANDRA	P
DI EMIDIO STEFANO	P	CIPRIETTI NADIA	P
DI PIERDOMENICO ALESSANDRA	P	DI EGIDIO ENRICO	P
IACHINI TATIANA	P		

PRESENTI

11

ASSENTI

2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il **SINDACO, Avv. ANDREA LUZII.**

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97, 4 comma del Dlgs n. 267/2000) il **SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SARA DI GESUALDO.**

La seduta è Pubblica

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- all'Unione di Comuni è conferita la delega relativa al servizio di gestione dell'intero ciclo di rifiuti urbani, ai sensi e per gli effetti dell'allora vigente D.Lgs n. 22/1997, ora abrogato dal D.Lgs. n. 152/2006;
- l'Unione di Comuni, gestisce per conto dei Comuni della Val Vibrata, la funzione fondamentale "f" del ciclo integrato dei rifiuti, ancorché in fase di perfezionamento mediante affidamento alla Società Poliservice S.p.A.;
- in data 15.09.2005 rep. n. 2 è stato firmato tra l'Unione di Comuni e la Società Poliservice S.p.A. il contratto di servizio del settore igiene ai fini della gestione associata del servizio igiene per i comuni costituenti l'Unione

CONSIDERATO CHE:

- il gettito della T.A.R.I. è destinato alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani;
- il comma 651 dell'art.1 della legge n.147 del 27.12.2013, dispone che il Comune, nella commisurazione delle tariffe della T.A.R.I., tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che, in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del D.Lgs.13 gennaio 2003, n.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

VISTO l'art.1, comma 527, della Legge 27.12.2017, n. 205, che ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (A.R.E.R.A.) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

CONSIDERATO che tra le funzioni attribuite all'Autorità rientrano, tra le altre, la *“predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera f) della legge 27/12/2017 n. 205 e la *“diffusione della conoscenza e della trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza e la tutela dei diritti degli utenti”* ai sensi dell'art. 1 comma 527 lettera c) della legge 27/12/2017 n. 205, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentate dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

RICHIAMATE le deliberazioni dell'ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, approvando il “Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti” (MTR).
- n. 444/2019 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 che prevede misure di tutela per utenze non domestiche soggette a sospensione dall’attività per emergenza COVID 19;
- n. 238/2020/R/RIF del 23/06/2020 relativa all’adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- n. 493/2020/R/rif del 24/11/2020 con la quale ARERA introduce nuovi parametri per la determinazione dei costi da inserire nel PEF TARI per l’anno 2021.

DATO ATTO che la succitata deliberazione ARERA n. 443/2019 in merito alla procedura di approvazione del Piano prevede all’art. 6 che sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il Piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all’Ente territorialmente competente; il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall’Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO CHE sul Comune di Sant’Omero suddetto i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell’erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all’art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n.443/2019/R/RIF, sono i

seguenti:

Gestore 1	Gestore 2
Poliservice Spa	Comune di Sant'Omero

ATTESO CHE lo stesso art. 6, relativamente alla procedura di validazione, specifica che la stessa consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore con le seguenti fasi:

- sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti;
- l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva;
- fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente

PRESO ATTO che gli effetti più rilevanti del nuovo metodo tariffario sono prettamente correlati alla rideterminazione dei costi efficienti, in particolare la citata delibera dell'ARERA 31 ottobre 2019, n.443/2019/R/RIF prevede:

- all'art.1 che il perimetro gestionale assoggettato al Metodo tariffario rifiuti (MTR), allegato alla delibera stessa, sia uniforme su tutto il territorio nazionale e che includa, relativamente alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati, i seguenti servizi:
 - a) spazzamento e lavaggio delle strade;
 - b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
 - d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
 - e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.
- all'art. 2, che ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani:
 - costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di

- trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;
- costi d'uso del capitale; intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso;
 - componente a conguaglio relativa ai costi delle annualità 2018 e 2019;

CONSIDERATO che le entrate tariffarie determinate per ciascuna delle annualità 2020 e 2021 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'art. 4 del MTR:

- del tasso di inflazione programmata;
- del miglioramento della produttività;
- del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti;
- delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi;

VISTO l'art. 6 della delibera dell'ARERA 31 ottobre 2019, n.443/2019/R/RIF che disciplina la procedura di approvazione, che vede come attori del procedimento:

- il gestore del servizio, che ha il compito di predisporre il PEF secondo quanto previsto dal Metodo tariffario rifiuti (MTR) e una relazione che illustra il raccordo tra i dati riportati e i valori contabili;
- l'Ente territorialmente competente (ETC) che ha il compito di integrare il P.E.F. con i dati relativi alla gestione delle tariffe ed il rapporto con gli utenti, l'integrazione della Relazione di accompagnamento, approvare le tariffe, validare il PEF e trasmetterlo all'ARERA;
- l'ARERA che verifica la coerenza regolatoria della documentazione e dei dati ricevuti. Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'ETC, che acquistano piena ed immediata efficacia;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

CONSIDERATO che l'Ente territorialmente competente (ETC) è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito e operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente;

VISTO che per la Regione Abruzzo l'Ambito Territoriali Ottimali, non è operativo, per cui in Abruzzo il ruolo dell'Ente territorialmente competente (ETC) è assunto direttamente dai Comuni;

VISTI i chiarimenti applicativi forniti da ARERA con la propria determinazione n.02/DRIF/2020, con cui ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:

- a. le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/07;
- b. le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
- c. le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
- d. eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente;

CONSIDERATO che il PEF è stato integrato anche dai costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti sostenuti direttamente dal Comune precisando che al riguardo il Sindaco, in qualità di legale rappresentante del Comune di Sant'Omero , ha reso la dichiarazione di veridicità dei dati inseriti nel P.E.F. di competenza del Comune (allegato1), così come dettagliati nella relazione di accompagnamento al PEF 2021 redatta dal Comune relativamente ai costi sostenuti direttamente dall'Ente (allegato 1c);

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Complessiva n. 5 del 15/02/2021, esecutiva ai sensi di legge, con cui l'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata", ha disposto tra l'altro:

"DI APPROVARE l'allegato A, protocollo di intesa per l'individuazione delle modalità condivise fra i comuni aderenti all'Unione dei Comuni Città Territorio Val Vibrata per la validazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2021 redatto in applicazione del metodo MTR ARERA.";

RICHIAMATO il protocollo approvato da questo Ente con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 04.03.2021 esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto " *Approvazione schema di protocollo di intesa tra il Comune di Sant'Omero e l'Unione di Comuni Città Territorio Val Vibrata e Comuni aderenti all'Unione per la definizione delle modalità condivise di approvazione dei Piani Economici Finanziari del servizio gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2021 redatto in applicazione del metodo MTR ARERA*";

EFFETTUATA con esito positivo la procedura di validazione del piano economico finanziario consistente nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessarie alla elaborazione del piano economico finanziario, posta in essere dal soggetto incaricato dall'Unione di Comuni "Città Territorio Val Vibrata", soggetto dotato di un adeguato profilo di terzietà rispetto al gestore, a cui l'Ente ha affidato tale competenza, da cui risulta che sono stati verificati:

- a) la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) il rispetto della metodologia prevista dalla delibera ARERA 443/2019/R/rif per la determinazione dei costi riconosciuti;
- c) il rispetto dell'equilibrio economico finanziario del gestore;

VISTA la seguente documentazione predisposta da questo Ente;

- il Pef 2021 redatto secondo lo schema tipo di cui all'appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (Allegato "A" alla presente Deliberazione);

- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del Comune di Sant’Omero secondo lo schema tipo di cui all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “B” alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2 dell’MTR (Allegato “C” alla presente Deliberazione);
- il Pef 2021 redatto dal gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all’appendice 1 della deliberazione ARERA 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF (Allegato “D” alla presente Deliberazione);
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante del gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all’appendice 3 dell’MTR (Allegato “E” alla presente Deliberazione);
- la relazione accompagnatoria redatta dal gestore Poliservice Spa secondo lo schema tipo di cui all’appendice 2 dell’MTR (Allegato “F” alla presente Deliberazione);
- la relazione di validazione del PEF 2021 del comune di Sant’Omero ai sensi del metodo tariffario rifiuti di cui alla delibera 443/2019/R/rif di ARERA redatta da Esse Studio (Allegato “G” alla presente Deliberazione).

TENUTO CONTO che con riferimento alla verifica del rispetto del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per il 2021, $\Sigma Ta-1$ è pari al totale delle entrate tariffarie del 2019, inteso come l’importo articolato all’utenza al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione n. 02/2020-DRIF, (nella relazione di accompagnamento deve essere dettagliati separatamente l’importo articolato agli utenti e le suddette detrazioni), nel caso di approvazione, per il 2020, delle tariffe all’utenza già adottate per l’anno 2019, secondo quanto previsto dall’articolo 107, comma 5, del decreto-legge 18/20, cd. “Cura Italia”. Pertanto il valore delle entrate tariffarie 2019 (*Told2019*) è pari a Euro 995.471,00 e dalla documentazione predisposta e sulla base dei parametri di competenza dell’Etc risulta che il limite di crescita ammissibile delle entrate tariffarie 2021 è pari a 1,60% pertanto il valore massimo delle entrate tariffarie 2021 non potrà superare l’importo di Euro 1.011.399,00;

CONSIDERATO che con riferimento al rispetto del limite di crescita il Comune ha provveduto alla rinuncia alla copertura di parte dei costi sostenuti, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1.3, della Deliberazione Arera n. 57/2020.

RICHIAMATE le “Linee guida interpretative” per l’applicazione del comma 653 dell’art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni” del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che “... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del

servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...”;

RILEVATO altresì che nella successiva Nota di approfondimento IFEL del 5 gennaio 2021 è precisato che “... per utilizzare il fabbisogno standard come benchmark di riferimento per il costo unitario effettivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per ottemperare a quanto richiesto all'art. 16 della delibera 443 dell'ARERA, le variabili vanno calcolate con riferimento all'annualità 2019 (ovvero due annualità precedenti quella di riferimento del PEF) ...”;

ESAMINATE, altresì, le risultanze dei fabbisogni standard del servizio di smaltimento rifiuti, determinate secondo le “linee guida interpretative”, rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze del 29 dicembre 2020, per la predisposizione dei piani finanziari relativi al 2021, da utilizzare come benchmark di confronto per la quantificazione dei coefficienti di gradualità della componente a conguaglio di cui all'art. 16 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO di proporre, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella Relazione illustrativa del Piano Finanziario, allegato Appendice 2, i seguenti valori dei parametri la cui determinazione è rimessa dalla deliberazione ARERA n. 443/2019 all'Ente territorialmente competente:

Parametro	Comune di Sant'Omero
Rpia	1,7%
Xa [0,1%-0,5%]	0,10%
QLa [0%-2%]	0,00%
PGa [0%-3%]	0,00%
C192020 [0%-3%]	0,00%
b [0,3-0,6]	0,3
ω [0,1-0,4]	0,1
b(1+ ω)	0,33
r [1-4]	1
$\gamma_{1,sa}$ [-0,25/-0,06]	-0.06
$\gamma_{2,sa}$ [-0,20/-0,03]	-0.03

$\gamma_{3,sa}$ [-0,05/-0,01]	-0.01
Fabbisogno standard euro cent\kg	39,3175

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, “... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi – e quindi assumono piena ed immediata efficacia – fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...”;

RICHIAMATO, inoltre, il coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 – ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale nel testo vigente;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali nel testo vigente;

ACQUISITO il parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, da parte dei Responsabili di Servizio dell'Area Economico-Finanziaria, espresso ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Dichiarata aperta la discussione, relaziona il Consigliere Rastelli il quale spiega che il PEF è stato redatto sostanzialmente dalla Poliservice che gestisce il servizio di raccolta rifiuti e che il Comune lo adotta avendone integrato le parti relative allo spazzamento e alla raccolta rifiuti per gli uffici.

Prende la parola il Sindaco il quale ringrazia l'Unione dei Comuni per il lavoro svolto, precisando che l'Unione ha provveduto alla validazione del PEF. Al termine, in mancanza di osservazioni, si dichiara chiusa la discussione e si procede alla votazione.

Con votazione favorevole, espressa per alzata di mano, da seguente risultato: voti favorevoli n. 8 e contrari n. 3 (Ciprietti, Celestini e Di Egidio)

DELIBERA

1. **DI RICHIAMARE** la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che ne costituisce motivazione ai sensi della legge n. 241/1990 e ss. mm. ed ii.
2. **DI APPROVARE** il Piano Economico Finanziario così come validato dall'Ente Unione di Comuni “Città Territorio Val Vibrata”, ed i relativi allegati quale Ente Territorialmente

Competente a norma della deliberazione n. 443/2019 di ARERA.

3. **DI TRASMETTERE** il Piano Economico Finanziario e i documenti allo stesso allegati ad ARERA ai fini dell'approvazione a norma ai sensi dell'art. 6.5 della Deliberazione n. 443/2019, dando atto che a norma dell'art. 2.4 della Deliberazione n. 57/2020 “... *Nelle more dell'approvazione da parte dell'Autorità, si applicano le decisioni assunte dall'Ente territorialmente competente, ivi comprese quelle assunte dai comuni con riferimento ai piani economico finanziari e ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione ...*”.
4. **DI TRASMETTERE** telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione espressa nei modi di legge dall'identico risultato, stante l'urgenza di provvedere per approssimarsi del termine di scadenza per l'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2021,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4[^], del D.lgs n. 267/2000 e ss. mm. ed ii.

PARERI OBBLIGATORI

espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.E.L.
approvato con D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.

PROPOSTA DI DELIBERA N. 18 DEL 28-06-2021

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI ANNO 2021 REDATTO SECONDO IL METODO TARIFFARIO RIFIUTI DI CUI ALLA DELIBERA 443/2019/r/RIF DELL' AUTORITA DI REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE (ARERA)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

Sant'Omero li 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

Verificata la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **Favorevole**

X Comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sant'Omero li 28-06-2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Di Pierdomenico Paolo

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termini di legge

IL SINDACO
F.to Avv. ANDREA LUZII

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 20 del 27-07-2021 viene pubblicata nell' Albo Pretorio on-line del Comune in data _____ e che vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi del D.Lg.vo n. 267/2000 art. 124.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata

ALBO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

ESITO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva

[] per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D.Lgvo n. 267 del 18.08.2000
[x] perché resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgvo 267/2000

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa SARA DI GESUALDO

La presente copia è conforme all'originale esistente presso questo ufficio

Sant' Omero lì,

Il Segretario Comunale
Dott.ssa SARA DI GESUALDO